



# **COMUNE DI TORTORETO**

## **Provincia di Teramo**

### **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 289 Del 27-12-2021**

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti Signori:

<b>Piccioni Domenico</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Marconi Francesco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Sordo Arianna</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Ripani Giorgio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Recinella Angela</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Ciaffoni Loretta</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piccioni Tiziana

il Signor Piccioni Domenico in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con*

*riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a*

*particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da consuntivo 2020 risulta essere pari al 17,06%, e che pertanto il Comune di Tortoreto si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1 (27%);

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

*“l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all’articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”*

Atteso che il Comune di Tortoreto potrebbe incrementare la spesa di personale fino al 19% della spesa del personale registrata nel 2018, per l’importo di € **477.239,28** (al netto della cessione degli spazi occupazionali effettuata in favore dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata) che va ricondotta al limite del valore soglia del 27% di cui al comma 1, dell’articolo 4 (**allegato A**);

Visto l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: *“28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni*

*ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»*”;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Visto la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

1. a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che con nota del 14/12/2021 è stato chiesto ai Responsabili di Servizio di provvedere alla valutazione delle eccedenze di personale del proprio settore e di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;



Atteso in particolare che, a seguito della ricognizione effettuata in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (**allegato C**);

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

VISTI:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 11.12.2002 e s.m. e i.
- il Regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 245 del 12/09/2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024** come da allegato B) quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente come da allegato C), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5. di autorizzare il Responsabile del Settore n. 4, all'adozione degli atti successivi finalizzati alla realizzazione di quanto previsto nel piano annuale assunzionale relativo all'anno 2022;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:*

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
20-12-2021

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to MARCHEGIANI MARINA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
20-12-2021

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to MARCHEGIANI MARINA

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
F.to Piccioni Domenico

**Il Segretario Comunale**  
F.to Piccioni Tiziana

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza comunale, li



**SEGRETARIO COMUNALE**  
**Piccioni Tiziana**

ALLEGATO "A"

Limiti spesa di personale determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020			
	2018	2019	2020
<i>Titolo I</i>	11.098.263,33	12.436.528,74	10.292.089,46
<i>Titolo II</i>	384.397,39	207.404,58	1.704.623,64
<i>Titolo III</i>	1.575.335,78	1.793.922,65	2.221.364,92
<b>Totale</b>	<b>13.057.996,50</b>	<b>14.437.855,97</b>	<b>14.218.078,02</b>

Media delle entrate correnti 13.904.643,50 a.  
 Fondo svalutazione crediti (rend. 2020) 250.000,00 b.  
 Parametro di riferimento (a.- b.) 13.654.643,50 c.

Spesa di personale Titolo 1 - 1° livello + 1.03.02.12.001 (Rendiconto 2020) 2.329.594,71 d.

*Rapporto tra spesa di personale e parametro di riferimento (d. / c.)* 17,06% e.

Valore soglia per fascia demografica 27% 3.686.753,74 f.

*Spesa di personale Titolo 1 - 1° livello + 1.03.02.12.001 (Rendiconto 2018)* 3.038.101,48

<b>% massima annuale di incremento del personale (sulla spesa di personale del 2018)</b>	<b>19%</b>	<b>577.239,28</b>	
<b><i>cessione spazi occupazionali Unione di Comuni</i></b>		<b>100.000,00</b>	
<b>capacità assunzionale residua</b>		<b>477.239,28</b>	g.
<b><i>Incremento possibile entro il valore soglia del 27% (f. - d.)</i></b>		<b>1.357.159,03</b>	h.
<b><i>Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 (d. + g.)</i></b>		<b>2.806.833,99</b>	

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Fto. *Dott.ssa Marina Marchegiani*



**PROGRAMMA ANNUALE ASSUNZIONI**  
**ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE**

*Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine*

**ANNO 2022**

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

**Anno 2009:**

<b>SPESA TEMPO DETERMINATO</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	Spesa prevista € 115.207,64
<b>SPESA EX INTERINALE + LSU</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009	Spesa prevista € 38.500,00
Limite della spesa sostenuta per l'utilizzo di LSU nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Amministrazione nell'anno 2009 fatta eccezione per lo svolgimento di attività tese alla realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva.	Spesa prevista € 12.300,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 166.007,64</b>

Relativamente alle forme di lavoro flessibile si può attingere nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009 poiché l'Ente è in regola con i vincoli della spesa del personale e a tal fine **non devono essere incluse le voci relative agli incarichi ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000.**

<b>SOMMA DISPONIBILE ANNO 2022</b>	<b>€ 166.007,64</b>
<b>TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2022</b>	<b>€ 103.386,79</b>

**SPESA TEMPO DETERMINATO – ANNO 2022**

Spesa prevista € 19.368,77

**SETTORE N.1 - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT – SOCIALE – MATERNO INFANTILE –  
PARI OPPORTUNITA' – POLITICHE GIOVANILI**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIOCULTURALE	TEMPO PIENO	PER QUATTRO MESI	X				€ 11.698,80
1	C	C1	STAFF SINDACO	PART-TIME 50%	PER SEI MESI		X			€ 7.669,97

**SPESA EX INTERINALE – ANNO 2022**

Spesa prevista € 84.018,02

**SETTORE N.2 - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICA - PROTOCOLLO - U.R.P.  
POLIZIA MORTUARIA E LAMPADE VOTIVE**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrat di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	PER NOVE MESI				X	€ 26.550,18

**SETTORE N.5 - URBANISTICA – PATRIMONIO - S.U.E.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrat di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	B	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	PER DOCCICI MESI				X	€ 35.163,24



**SETTORE N. 6 – AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE –  
AUTOPARCO - MAGAZZINO UNICO –DEMANIO - COMMERCIO - S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
2	B	B1	ESECUTORE TECNICO SPEC.	TEMPO PIENO	PER CINQUE MESI				X	€ 22.304,60

**PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2022/2024**

*Assunzioni personale tempo indeterminato*

**ANNO 2022**

<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>	<b>€ 477.239,28</b>
-------------------------------	---------------------

**SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE - GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				RETRIBUZIONE ANNUA
						Concorso pubblico	Utilizzo Graduatoria/ Mobilità	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	
4	C	C1	AGENTE P.M.	PART-TIME 50% VERTICALE	2022	X				<b>€ 60.287,11</b>
1	C	C1	AGENTE P.M.	TEMPO PIENO	2022		X			<b>€ 30.143,56</b>

**SETTORE N. 6 – AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE –  
AUTOPARCO - MAGAZZINO UNICO – DEMANIO - COMMERCIO - S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				RETRIBUZIONE ANNUA
						Concorso pubblico	Utilizzo Graduatoria	Selezione Centro Impiego	Somministrat di lavoro a termine	
1	B	B1	ESECUTORE TECNICO SPEC.	PART-TIME 50% VERTICALE	2022	X	X			<b>€ 13.382,77</b>

**SETTORE N.4 - BILANCIO - RAGIONERIA - ECONOMATO - TRIBUTI - RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE –  
PERSONALE - INFORMATIZZAZIONE - FARMACIA - SCOLASTICO - TRASPORTO SCOLASTICO -  
TURISMO - CULTURA - AGRICOLTURA - CONTENZIOSO**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
						Concorso pubblico	Utilizzo Graduatoria	Selezione Centro Impiego L.68/99	Somministrat di lavoro a termine	
1	B	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	2022			X		<b>€ 26.765,54</b>

<b>TOTALE SPESA PREVISTA ANNO 2022</b>	<b>€ 130.578,98</b>
--	---------------------

## **ANNO 2023**

*Le assunzioni saranno vincolate alla sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.*


## **ANNO 2024**

*Le assunzioni saranno vincolate alla sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.*



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI TORTORETO**



SETTORE N. 1	SETTORE N. 2	SETTORE N. 3	SETTORE N. 4	SETTORE N. 5	SETTORE N. 6	SETTORE N. 7	SETTORE N. 8
Affari Generali - Segreteria - Notifiche - Sport - Sociale - Materno Infantile - Pari opportunità - Politiche giovanili	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica - Protocollo - U.R.P. - Polizia Mortuaria e Lampade Votive	Polizia Locale Gestione Mercato Settimanale	Bilancio - Ragioneria - Economato - Tributi - Recupero Crediti e Riscossioni Coattive - Personale - Informatizzazione - Farmacia - Scolastico - Trasporto Scolastico - Turismo - Cultura - Agricoltura - Contenzioso	Urbanistica - Patrimonio - S.U.E.	Ambiente - Protezione Civile - Manutenzione di tutto il Patrimonio Comunale - Autoparco - Magazzino Unico - Demanio - Commercio - S.U.A.P. - Gestione della Discarica	Lavori Pubblici - Espropri - Appalti	Lavori di straordinaria manutenzione strade ed edifici comunali

Posizione Organizzativa							
D3 - Funzionario Amministrativo (Dott. Piero D'Altobrando)	D - Istruttore Direttivo Amministrativo (Sig.ra Giovanna Piccioni)	D - Ispettore di P.L. (Dott.ssa Sabrina Polletta)	D - Istruttore Direttivo Contabile Economico (Dott.ssa Marina Marchegiani)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Arch. Massimo Di Domenico)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Sig. Paolo Zenobi)	D3 - Funzionario Tecnico (Arch. Leo Di Febo)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Arch. Alessandra Nardi)
D - Istruttore Direttivo Amministrativo (Salvi S.)	C - Istruttore Amministrativo (Leone)	D - Ispettore di P.L. (Di Gaspare)	D - Istruttore Direttivo Contabile Economico (Di Pancrazio)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Ferretti)	C - Istruttore Tecnico (Del Sasso)	D - Istruttore Direttivo Amministrativo (Tomassini)	C - Istruttore Tecnico (Ronda)
C - Istruttore Amministrativo (Di Ferdinando)	C - Istruttore Amministrativo (Corneli)	C - Agente di P.L. (Ciprietti Vinicio)	C - Istruttore Tecnico (Valente)	C - Istruttore Amministrativo (Salvi E.)	C - Istruttore Tecnico (Centimo)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Di Domenicantonio)	C - Istruttore Amministrativo (Quinto A.)
C(P.T.) - Istruttore Amm.vo Staff (Art. 90 D.lgs. 267/2000)	B3 - Collaboratore Amministrativo (Cardinale)	C - Agente di P.L. (Romagnoli M.)	C - Istruttore Contabile Economico (Scaranari)	C - Istruttore Tecnico (Intellini)	C - Istruttore Amministrativo (Ciavatta F.)	C - Istruttore Tecnico (Andreani)	
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Cirilli)	B - Esecutore Amministrativo L.68/99 (Zippilli)	C - Agente di P.L. (Cardinali)	C - Istruttore Amministrativo (Ettore)		C - Istruttore Tecnico (Falasca)		
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Vulpiani)	A - Operatore Tecnico (Di Gaetano)	C - Agente di P.L. (Di Carmine)	C - Istruttore Amministrativo (Quinto)		B3 - Collaboratore Tecnico (D'Ascanio M.)		
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Forlini)	A - Operatore Tecnico (Calvarese)	C - Agente di P.L. (Ciprietti M.)	C - Istruttore Contabile Economico (D'Antonio)		B3 - Collaboratore Tecnico (Funaro A.)		
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Petrucci)		C - Agente di P.L. (Vacante)	C - Istruttore Contabile Economico (Valentini)		B3 - Collaboratore Tecnico (Vita)		
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Quaranta)		C - Agente di P.L. (Di Gaetano Y.)	C - Istruttore Amministrativo (Fiorà)		B3 - Collaboratore Tecnico (Balloni)		
C - Istruttore Educativo Socio-Culturale (Viggiani)		C - Agente di P.L. (Di Giuseppe)	B - Esecutore Operativo Specializzato (Di Donato)		B - Esecutore Tecnico Specializzato (Pigliacampo)		
B3 - Esecutore operativo specializzato (Di Lorenzo)		C - Agente di P.L. (P.T. 50%)	B - Esecutore Operativo Specializzato (Andrenacci)		B - Esecutore Tecnico Specializzato (Cretone)		
A - Operatore Inserviente (Di Federico)		C - Agente di P.L. (P.T. 50%)	B - Esecutore Amministrativo L.68/99		B - Esecutore Tecnico Specializzato (Calvarese D.)		
		C - Agente di P.L. (P.T. 50%)	A - Operatore Tecnico Generico (Cudini)		B - Esecutore Tecnico Specializzato (De Dominicis)		
		C - Agente di P.L. (P.T. 50%)			B - Esecutore operativo Specializzato (Rasiccì)		
		C - Agente di P.L.			B - Esecutore Tecnico Specializzato (P.T. 50%)		

programma assunzioni 2022